

UFFICIO STUDI CODAU

"Documento redatto con il contributo dei componenti dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau".

Analisi sintetica della legge di bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante norme sul "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" (Legge di Bilancio 2021) pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 233 del 30 dicembre 2020 – Suppl- Ordinario n. 46.¹

La c.d. "Legge di Bilancio per l'anno 2021" deriva anche quest'anno dall'approvazione di un maxiemendamento da parte del Parlamento; nello specifico ci si trova di fronte ad un unico articolo composto da svariati commi che rende difficile l'individuazione delle norme di interesse considerato che mancano al solito anche i titoli dei vari commi.

Passando all'analisi che ci riguarda, occorre qui stabilire che tipo di riflessi, in concreto, avrà la legge di in questione per l'anno in corso sul sistema universitario italiano in considerazione del complesso quadro normativo e dell'incidenza sulle attività concrete degli atenei.

In questa ottica si è preferito individuare alcuni commi di interesse e far precedere un titolo per definire l'oggetto in modo da facilitare la comprensione del testo; in altri casi, di riportare il riferimento generale agli interventi normativi.

LAVORO PUBBLICO

1) Ricercatori a tempo indeterminato: procedure riservate

La legge di bilancio 2021, all'art.1 comma 524, interviene nell'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso ai giovani alla ricerca e per la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale di cui al comma 5-sexies, art. 6 D.L. n. 162/2019. Si incrementano di € 15 mln annui dall'anno 2022 le risorse destinate alla progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato e si modifica la relativa disciplina, in particolare incrementando la quota riservata alla copertura dei posti mediante valutazione di ricercatori a tempo indeterminato già in servizio nel medesimo ateneo. Con riferimento alle risorse le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la chiamata di professori

¹ Hanno collaborato alla stesura del presente documento i dott. Alessandra Ciccarelli, Claudia Caprodossi, Giulia Giontella Università di Camerino e il dott. Giorgio Valandro Università di Padova.

universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale (ASN) secondo le seguenti percentuali:

- a) fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- b) per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Le risorse sono ripartite tra le università con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca entro 90 giorni dalla data in vigore della legge di conversione. Si veda a questo proposito la nota 1131 del 22 gennaio 2020 del MUR.

2) Aumento fondi salario accessorio con risparmio da buoni pasto e straordinari

La legge di bilancio chiarisce le modalità di utilizzo delle economie derivanti da una mancata remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario nel corso del 2020 ed i risparmi derivanti dalla mancata erogazione dei buoni pasto dovuta anche al maggior impiego del lavoro agile durante la pandemia². Il comma 870 introduce una deroga all'art. 23, comma 2 del D.lgs. n. 75 del 25 maggio 2017³, che impone il limite dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio al corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Le risorse destinate nel 2020, ai sensi del citato articolo 23, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario nonché i buoni pasto non utilizzati, previa certificazione, possono finanziare nel 2021 i trattamenti economici accessori correlati alla performance ed alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo in deroga al limite dell'anno 2016.

Occorre precisare tuttavia che nella costruzione del fondo per il salario accessorio, ai sensi del comma 3 lett. e) dell'art. 63 del CCNL relativo al personale del comparto istruzione e ricerca triennio 2016-2018 del 19 aprile 2018, i risparmi accertati a consuntivo nell'utilizzo delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario⁴ nell'anno precedente, fanno parte

² Cass., ord., 28 luglio 2020 n. 16135.

³ Art. 23 comma 2 D. Lgs. n. 75/2017: *"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016"*.

⁴ Art. 63 CCNL relativo al personale del comparto istruzione e ricerca triennio 2016-2018 del 19 aprile 2018: *" Il Fondo di cui al presente articolo può essere incrementato, con importi variabili di anno in anno: [...] e) dei risparmi accertati a consuntivo nell'utilizzo delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario nell'anno precedente, secondo la disciplina di cui all'art. 86 del CCNL 16/10/2008, ove gli stessi non siano destinati ed accertati, ai sensi del comma 3, lett. b), quali stabili riduzione di tali risorse [...]"*.

degli importi di anno in anno variabili e non sottoposti al limite dell'anno 2016 di cui al richiamato art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017.

Gli importi derivanti dalla mancata erogazione dei buoni pasto possono essere inseriti nel fondo e possono incrementare le risorse variabili del fondo non sottoposte al richiamato limite dell'anno 2016 per finanziare i trattamenti accessori quali performance ovvero istituti di welfare⁵.

3) Abrogazione sistemi biometrici e videosorveglianza per rilevazione orario di lavoro

Se l'art. 2 della Legge concretezza, L. n. 56 del 19 giugno 2019, recante misure per il contrasto dell'assenteismo, aveva suscitato clamore per l'adozione di sistemi più evoluti di verifica della presenza del personale in servizio ai fini dell'ottimizzazione della *performance* delle pubbliche amministrazioni motivata dal fatto che tale processo non può prescindere dalla considerazione delle risorse umane assegnate e dalla loro effettiva presenza nel luogo di lavoro, il comma 958 abroga i commi da 1 a 4 del suddetto articolo 2 relativi all'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per la verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. L'abrogazione sembra soltanto rimandare i dubbi di legittimità sorti in merito alla previsione dell'impiego contestuale e non alternativo di tali sistemi, ovvero il trattamento dei dati personali, quali l'immagine della persona (attraverso l'utilizzo di strumenti di videosorveglianza) unitamente ai dati biometrici⁶.

I commi 25 (con cui viene esteso il congedo di paternità obbligatorio e facoltativo ai casi di morte perinatale) e 363 (con cui la durata obbligatoria del congedo obbligatorio di paternità per il 2021 viene elevata da 7 a 10 giorni) intervengono su alcuni istituti connessi alla paternità all'interno del sistema di conciliazione vita e lavoro. Il comma 364 dispone, inoltre, che il padre possa astenersi per un ulteriore giorno in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

⁵ all'art. 67 comma 2 del citato CCNL triennio 2016-2018 recante Welfare integrativo e ulteriori disposizioni di parte economica quale disciplina applicabile: " [...] *Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti mediante l'utilizzo delle disponibilità già previste, per le medesime finalità, da precedenti norme di legge o di contratto collettivo nazionale, nonché per la parte non coperta da tali risorse, mediante l'utilizzo di quota parte dei Fondi di cui agli artt. 63 e 65 [...]*".

⁶ A tal proposito il Garante per la protezione dei dati personali, in sede di "Audizione del Presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1433 recante interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo" del 6 febbraio 2019, ha sottolineato come la previsione dell'obbligatorio impiego contestuale di due sistemi di verifica del rispetto dell'orario di lavoro (raccolta di dati biometrici e videosorveglianza) ecceda i limiti imposti dalla stretta necessità del trattamento rispetto al fine perseguito.

Con riferimento all' smart working il comma 481 per la tutela dei lavoratori dipendenti pubblici c.d. fragili, oltre che per i lavoratori con disabilità grave di cui all'art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992, ha introdotto un nuovo periodo di tutela decorrente dal 1° gennaio 2021 fino al 28 febbraio 2021.

La tutela prevede l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori in possesso di certificazione di malattia riportante l'indicazione della condizione di fragilità, con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero della condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti.

Il comma 481, inoltre ha contestualmente prorogato al 28 febbraio 2021 anche la previsione del comma 2-bis dell'articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020 che stabilisce, per i lavoratori fragili, lo svolgimento di norma della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

RICERCA E SVILUPPO

Di notevole interesse sono gli interventi che la Legge di Stabilità 2021 fa nell'ambito della ricerca e dello sviluppo. La legge opera su due livelli paralleli: introduce nuovi strumenti finanziari a sostegno della ricerca e dell'innovazione e rifinanzia misure già esistenti.

1) Fondi di Ricerca

Nell'ambito dei nuovi strumenti finanziari la legge istituisce quattro nuovi fondi per la ricerca: il Fondo per la ricerca in campo economico e sociale, il Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR), il Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca e il Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca. Prevede anche la messa a disposizione di risorse specificamente destinate per creare ecosistemi dell'innovazione nelle regioni del Mezzogiorno.

Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del PNR

All'art.1 comma 548 della legge di stabilità viene previsto il fondo per la promozione e lo sviluppo di politiche del PNR (Programma Nazionale per la Ricerca). Tale previsione ha lo

scopo di rafforzare le misure di sostegno alla ricerca scientifica e di garantire lo sviluppo delle linee strategiche in ambito scientifico che siano rispondenti al quadro di ricerca e sviluppo innovativo pensato dall'Unione Europea Horizon Europe. Il Fondo ha una dotazione di 200 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 e di 50 milioni di euro per l'anno 2023.

I criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse tra le università, gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca verranno individuati con uno o più decreti del Ministro dell'Università e della Ricerca.

Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca

All'art.1 comma 549, si prevede il secondo nuovo strumento finanziario a favore delle Università e degli enti di ricerca. Il **Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca** viene introdotto con lo scopo di promuovere gli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca.

Lo strumento avrà una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 250 milioni di euro per l'anno 2023, 200 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035.

Anche in questo caso, con uno o più decreti del Ministro dell'Università e della Ricerca verranno individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse tra le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti di ricerca.

Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca

L'art.1 comma 550 della Manovra 2021 introduce la possibilità, per il Ministero dell'università e della ricerca, di avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.-Invitalia per i servizi di supporto specialistico, attività di analisi, valutazione e monitoraggio per interventi nel settore della ricerca, con particolare riferimento alla programmazione strategica del PNR e dei progetti finanziati con risorse nazionali, dell'UE e tramite il Fondo per lo sviluppo e la coesione.

A tal fine viene istituito, nello stato di previsione del MUR, il Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca, con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

Al comma 551 individua i soggetti che possano effettuare la valutazione e la selezione dei programmi e dei progetti di ricerca. Si prevede dunque che il Ministero si avvalga di esperti

tecnico-scientifici e professionali individuati singolarmente od organizzati in comitati o commissioni. Gli esperti dovranno fornire e svolgere tutte quelle attività di analisi tecnico-scientifica e amministrativa-contabile, utili e finalizzate alla verifica, al monitoraggio e al controllo dei progetti di ricerca.

Inoltre, viene previsto un aumento della percentuale dedicata ai costi derivanti da tali attività, ivi compresi quelli dovuti per i compensi dei tecnici e professionisti incaricati dello svolgimento di tale opera di selezione e valutazione dei programmi e dei progetti di ricerca. Mentre la precedente disciplina prevedeva una soglia variabile dall'1 al 7 % delle risorse dei progetti di ricerca, l'attuale legge di stabilità prevede l'applicazione univoca del limite massimo del 7% delle medesime risorse da destinare alla copertura dei costi delle attività descritte. Le disposizioni del comma 551 si applicano anche alle spese per il funzionamento e per i compensi relativi alle procedure di selezione e di valutazione dei progetti di ricerca del Comitato Nazionale dei Garanti per la ricerca di cui all'art. 21 della legge 30/12/2010 n. 240.

Fondo per la ricerca in campo economico e sociale

Il Fondo per la ricerca in campo economico e sociale ha una dotazione di 8,5 milioni di euro annui dal 2021. Tale strumento, tuttavia, non è destinato alle università e agli enti di ricerca.

Al Fondo potranno accedere, infatti, i soggetti che si iscriveranno alla nuova sezione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche denominata "Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca". Questa sezione è rivolta a: fondazioni, associazioni, organismi privati ed altri soggetti di diritto privato senza scopo di lucro che svolgono attività di ricerca, ad eccezione di università, enti universitari ed enti del Terzo settore.

Ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno.

Per contribuire all'avanzamento tecnologico e allo sviluppo socio-economico dei territori delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), la legge di Bilancio 2021 promuove la costituzione di ecosistemi dell'innovazione, attraverso la riqualificazione o la creazione di infrastrutture materiali e immateriali per lo svolgimento di attività di formazione, ricerca multidisciplinare e creazione di impresa. Attività da realizzare - specifica la manovra - con la collaborazione di università, enti di ricerca, imprese, pubbliche amministrazioni e organizzazioni del Terzo settore.

Per la costituzione di tali strutture, vengono assegnati al Ministero per l'Università e la Ricerca 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 a valere sul Fondo

Sviluppo e Coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027. Viene stabilito che il Ministro per l'Università e la Ricerca, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, stabilisce, con proprio decreto, i criteri per il riparto delle risorse, le modalità di accesso al finanziamento e l'ammontare del contributo concedibile. Le attività di supporto a tali processi sarebbero le seguenti: a) formazione avanzata, realizzata con modalità innovative e con la collaborazione di università, enti di ricerca, enti pubblici ed imprese; b) contaminazione con la società, attraverso iniziative di terza missione in contatto continuo con operatori del Terzo settore; c) laboratori di ricerca congiunti con imprese, università ed enti di ricerca; d) spin-off, start-up e incubatori di imprese; e) sviluppo di nuovi modelli organizzativi e delle relative competenze che si rendono necessarie nei diversi ambiti del mondo produttivo, della pubblica amministrazione e della società più in generale; f) formazione superiore tradizionale; g) oltre alla formazione tradizionale e a quella innovativa, sono necessarie azioni formative per l'aggiornamento continuo dei lavoratori, da realizzarsi in collaborazione con imprese, enti di ricerca, enti pubblici ed altri soggetti della società.

Per il finanziamento degli interventi si potranno utilizzare anche i fondi strutturali europei per il settennato 2021-27, insieme alle risorse del Recovery fund assegnate all'Italia nel contesto delle decisioni assunte dal Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020.

Il Fondo per innovazione tecnologica e digitalizzazione c.d. Decreto Rilancio.

La Manovra 2021 prevede infine la possibilità di trasferire, in tutto o in parte, le risorse destinate al Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione introdotto dal c.d. Decreto Rilancio (decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 denominato "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77) alle amministrazioni pubbliche per il finanziamento di progetti di trasformazione digitale. Le risorse del Fondo ammontano a 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Nella legge di conversione del Decreto Rilancio non mancano interventi destinati a sostenere innovazione, ricerca, università e istruzione. Con l'approvazione del testo da parte del Senato, viene confermata l'istituzione di un Centro per l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo delle scienze della vita e l'attivazione di borse di studio per i medici più risorse per le università.

Il Decreto Rilancio incrementa anche le risorse previste da una serie di strumenti allo scopo di supportare le esigenze di studenti, dottorandi e ricercatori affinché sia garantito il diritto allo studio e siano rimossi gli ostacoli legati alle nuove forme di didattica a distanza (digital divide).

In particolare, il Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, istituito dal Decreto c.d. Cura Italia, è incrementato di 62 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse aggiuntive saranno utilizzate prioritariamente per iniziative a sostegno degli studenti in questo periodo di emergenza, allo scopo di garantire l'accesso da remoto a banche dati ed a risorse bibliografiche, per l'acquisto di dispositivi digitali, per l'accesso a piattaforme digitali, finalizzati alla ricerca o alla didattica a distanza. Inoltre, per sostenere le assunzioni dei ricercatori, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 e il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Inoltre, per promuovere il sistema nazionale della ricerca e favorire la partecipazione italiana alle iniziative relative ai programmi quadro dell'UE, il Ministro dell'Università e della Ricerca definirà con proprio decreto un nuovo programma per lo sviluppo di Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) che richiedono la collaborazione di più atenei o enti di ricerca; a tal fine il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) viene incrementato per l'anno 2021 di 250 milioni e per l'anno 2022 di 300 milioni di euro. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementato, per l'anno 2021, di 100 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2022, di 200 milioni di euro.

Programma nazionale di ricerca e Contrasto alla Povertà Educativa.

L'Art. 1 commi da 507 a 509, prevede che il Ministero dell'Università e della Ricerca unitamente e in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, promuovano un programma nazionale di ricerca, della durata di 12 mesi, consistente in una serie di interventi mirati al contrasto della povertà educativa. Al fine di contrastare la carenza di apprendimento nelle zone più marginalizzate e di ridurre la disuguaglianza educativa e formativa che ancora, purtroppo, si rileva in alcune zone del nostro territorio, i due Ministeri coinvolti dovranno predisporre un apposito piano multidisciplinare e multilivello per il monitoraggio e il controllo di alcuni territori e categorie di popolazione più a rischio e dovranno intervenire con

appositi progetti innovativi e sperimentali. Nell'esecuzione di tali interventi possono essere coinvolte anche le università, anche tramite la partecipazione volontaria di studenti universitari, gli organismi del c.d. Terzo Settore dedicati al contrasto della povertà educativa e della dispersione scolastica e gli istituti di cultura.

A tale scopo la legge di stabilità 2021 istituisce un Fondo apposito con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021.

Contratto Istituzionale di sviluppo- Sisma 2016.

All'art.1 comma 191, è stato approvato il finanziamento di 100 milioni per uno specifico Contratto Istituzionale di Sviluppo, a valere per il 2021, nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici del 2016.

Il comma 194 stabilisce che, per gli stessi territori è stato istituito un Fondo, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio, con una dotazione complessiva di € 60 milioni per il triennio 2021-2023, per il sostegno alla creazione o al potenziamento di centri di ricerca e trasferimento tecnologico e all'implementazione dell'offerta formativa universitaria presenti nell'area colpita dal sisma 2016. È stato, comunque, stabilito fin da subito che a ciascuna delle suddette regioni sono destinati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e che le risorse devono essere ripartite tra i centri di ricerca e le università esistenti nei relativi territori, selezionati a seguito di un bando emanato dall'Agenzia per la coesione territoriale.

Programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA)

Con l'approvazione del Pnra, il Miur adotta le linee strategiche e di indirizzo per il programma di ricerche in Antartide. Tali linee, proposte dal Cnsa (Commissione scientifica nazionale per l'Antartide), definiscono gli attori, le strutture, i compiti, il coordinamento e l'erogazione delle risorse finanziarie. Il Miur ha, inoltre, il compito di vigilare sull'attuazione, nel rispetto delle norme previste dal Trattato sull'Antartide. L'obiettivo di questo programma è di condurre una ricerca scientifica di eccellenza in ambito antartico razionalizzando e ottimizzando l'utilizzo delle risorse disponibili.

Per consentire la prosecuzione del Programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA) e assicurare la partecipazione dell'Italia al Trattato antartico, il Ministro dell'Università e della Ricerca assegna annualmente, con apposito decreto, a decorrere dall'anno 2021, un contributo di 23 milioni di euro agli enti pubblici di ricerca incaricati dell'attuazione del PNRA.

Credito d'imposta per la ricerca, sviluppo e formazione 4.0

La Legge di Bilancio 2021 conferma il ruolo sempre più pervasivo dei crediti d'imposta nel quadro degli incentivi fiscali a carattere nazionale disponendo la proroga, talora con potenziamenti e modifiche, dei principali in vigore nel periodo 2020, nonché l'introduzione di nuovi.

Il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo viene incrementato dal 12% al 20%. Così come viene incrementato il credito d'imposta per investimenti in innovazione tecnologica e in design e ideazione estetica dal 6% al 10%. È previsto anche un aumento del credito d'imposta dal 10% al 15% della misura dell'incentivo per investimenti in innovazione tecnologica finalizzati alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0.

Credito d'imposta e Fondo per il finanziamento ordinario delle Università.

Con la nuova legge di bilancio viene prorogata la disciplina relativa al credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative, prevedendo alcune precisazioni che rispondono a esigenze di coordinamento sistematico, finalizzate a meglio chiarire l'ambito applicativo dell'agevolazione. Il credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative, viene prorogato fino all'anno 2022. Ciò è previsto all'art.1 comma 1064, lett. da a) a h). Alla lettera i) viene prorogato al 2022 il credito d'imposta formazione 4.0.

Di fondamentale importanza è quanto stabilito al comma 1066. Al fine di incentivare lo sviluppo delle capacità del sistema nazionale di ricerca nell'ambito dei progetti di digitalizzazione delle imprese, secondo le linee guida del programma Industria 4.0, il fondo per il finanziamento ordinario per le università ottiene l'incremento di 5 milioni di euro per l'anno 2021.

Il fondo sarà destinato al Consorzio Universitario per la ricerca socioeconomica e per l'ambiente (CURSA) che lo utilizzerà per realizzare processi di digitalizzazione delle imprese secondo le linee guida del Programma industria 4.0. Il CURSA svolge attività di ricerca applicata, con progetti che riguardano la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e di altri ambiti produttivi.

Credito d'imposta per la promozione delle competenze manageriali

L'articolo 1, commi 536–539, prevede un credito d'imposta per le donazioni effettuate nel 2021 o nel 2022 sotto forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e alla acquisizione di competenze manageriali promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata, da scuole di formazione manageriale pubbliche o private.

Il credito d'imposta è riconosciuto per le donazioni effettuate nel limite di 100.000 euro fino al 100% per le piccole e microimprese, 90% per le medie imprese, 80% per le grandi imprese. Il limite di spesa annua è pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Fondo per le imprese creative.

Per impresa creativa si intende quel settore che comprende le attività dirette allo sviluppo, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione di beni e servizi che costituiscono espressione culturale, artistica o altre espressioni creative ed in particolare quelle relative all'architettura, al design, agli archivi, alle biblioteche, ai musei, all'artigianato artistico, all'audiovisivo, compresi cinema, televisione e contenuti multimediali, ai software, ai videogiochi, al patrimonio culturale materiale e immateriale, al festival alla musica, alla letteratura, alle arti dello spettacolo, all'editoria, alla radio, alle arti visive, alla comunicazione e alla pubblicità.

L'art.1 commi 109 istituisce il Fondo per le piccole e medie imprese creative con una dotazione di 20 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 con l'obiettivo di sostenere le imprese creative, attraverso la concessione di contributi, l'agevolazione nell'accesso al credito e la promozione di strumenti innovativi di finanziamento, nonché altre iniziative per lo sviluppo del settore.

Il comma 110 dispone che le risorse del Fondo siano utilizzate per: a) promuovere nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese del settore, attraverso contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni; b) promuovere la collaborazione delle imprese del settore creativo con le imprese di altri settori produttivi, in particolare quelli tradizionali, nonché con le Università e gli enti di ricerca, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher da destinare all'acquisto di servizi prestati da imprese creative ovvero per favorire processi di innovazione; c) sostenere la crescita delle imprese del settore anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 179 del 2012 e delle PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, nei settori individuati in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali; d) consolidare e favorire lo

sviluppo dell'ecosistema del settore attraverso attività di analisi, studio, promozione e valorizzazione.

Il comma 111 stabilisce poi che, al fine di massimizzare l'efficacia e l'aderenza alle caratteristiche dei territori, è promossa la collaborazione con le regioni anche con la previsione di forme di cofinanziamento tra i rispettivi programmi in materia.

DIDATTICA E STUDENTI

1) Fondo per le esigenze emergenziali delle università

Con il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 denominato "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, è stato istituito, all'art. 100 un fondo denominato "*Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca*", finalizzato a far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020. A tal fine, con decreto ministeriale 40265 del 2 aprile 2020 del Ministro dell'Economia e Finanze, è stato istituito nello stato di previsione del MUR, un apposito capitolo, n. 1570, denominato "Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli enti di ricerca".

Nell'anno 2020 il fondo aveva ottenuto una dotazione pari a 50 milioni di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca.

Le risorse stanziare sono state utilizzate per incrementare le misure straordinarie di sicurezza delle proprie sedi, rispetto all'emergenza sanitaria in atto, quali

- la sanificazione dei locali
- l'implementazione delle disposizioni di distanziamento
- la dotazione di adeguati dispositivi di protezione individuale
- i costi di formazione per la sicurezza.

Successivamente con l'art. 236 del decreto Rilancio, il Fondo è stato incrementato di 62 milioni di euro "*prioritariamente assegnato alle iniziative a sostegno degli studenti per i quali, in considerazione dell'emergenza in atto, si renda necessario l'accesso da remoto a banche dati e*

a risorse bibliografiche, nonché per l'acquisto di dispositivi digitali, ovvero per l'accesso a piattaforme digitali, finalizzati alla ricerca o alla didattica a distanza”.

Con l'art. 1, comma 525, della legge di bilancio in commento, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, vengono destinate al Fondo *per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca* risorse anche per il 2021. In particolare, la norma dispone che al Fondo sono assegnati 34,5 mln di euro per il 2021 e che i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse sono individuati con uno o più decreti del Ministro dell'Università e della Ricerca.

2) Borse di studio ed esonero contributi

L'art. 1, comma 518, conferma, a decorrere dal 2021, l'incremento di 165 mln di euro del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), già disposto, per il 2020, dal decreto Rilancio, al fine di ampliare il numero degli studenti che beneficiano dell'esonero, totale o parziale, dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale.

A sua volta, il comma 519 incrementa, sempre a decorrere dal 2021, di 70 mln di euro il Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio, di cui all'art. 18, co. 1, lett. a), del d.lgs. 68/2012, facendo seguito a quanto previsto, per il 2020, dalla legge di bilancio 2020 e dal decreto Rilancio per gli studenti meritevoli.

3) Interventi a sostegno delle residenze universitarie statali e dei collegi universitari

Il comma 522 dispone che “Lo stanziamento, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca e destinato alle residenze universitarie statali e ai collegi di merito accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato, per l'anno 2021, di 4 milioni di euro”.

L'incremento, motivato dalle obiettive difficoltà scaturite dalla ridotta residenzialità per l'emergenza da COVID-19, riguarda le strutture indicate dall'art. 13 del decreto legislativo 29 marzo 2012. In particolare, ai sensi del comma 3 della suddetta disposizione “Le strutture di cui al comma 2 si differenziano tra loro in base alle funzioni ospitate, ai servizi erogati ed alle modalità organizzative e gestionali adottate”.

Infatti, mentre i collegi universitari vengono definiti come strutture ricettive, dotate di spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, con servizi alberghieri connessi, funzioni formative, culturali e ricreative; le residenze universitarie sono strutture

ricettive, dotate di spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, anche con servizi alberghieri, strutturate in maniera tale che siano ottemperate entrambe le esigenze di individualità e di socialità (art. 13, comma 4, D. Lgs. n. 68/2012). È sempre il Decreto legislativo 68/2012, all'art. 16 e 17 a prevedere due tipologie di Collegio: il Collegio Universitario di Merito "riconosciuto" e il Collegio Universitario di Merito "accreditato".

Sempre a favore dei collegi universitari ex art. 13, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 68/2012, l'art. 1, comma 523 istituisce il "Fondo per la valorizzazione delle università a vocazione collegiale" disponendo, a tal proposito che lo stesso, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca con una dotazione di € 5 mln per ciascun anno del triennio 2021-2023, deve essere ripartito fra le università statali che gestiscono, anche attraverso enti strumentali, collegi universitari.

4) Contributo per spese locazione abitativa

L'art. 1, commi 526 e 527, istituisce un Fondo finalizzato alla corresponsione, per il 2021, di un contributo di 15 mln di euro per il 2021 per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede iscritti alle università statali.

È previsto che il contributo per le spese di affitto degli studenti fuori sede iscritti alle università statali sia riconosciuto nei casi di presentazione di un valore ISEE non superiore a 20.000 euro.

Viene previsto, altresì, che il nuovo bonus per l'affitto non sia cumulabile con altri contributi per l'alloggio, e che la residenza dello studente dovrà essere diversa rispetto al luogo in cui è ubicato l'immobile. Sembra che, in merito al divieto di cumulo, non vi siano ostacoli in caso di parallela fruizione della detrazione fiscale per l'affitto prevista per gli studenti fuori sede (secondo cui gli studenti universitari fuori sede possono portare in detrazione fiscale, al 19 per cento, l'importo del canone di locazione sostenuto. In tal caso, il rimborso Irpef sarà calcolato in base al costo dell'affitto pagato, entro determinati limiti d'importo).

Rimane invece il problema di coordinare il bonus affitti 2021 con la normativa vigente sul diritto allo studio visto che le borse di studio comportano particolari maggiorazioni per gli studenti titolari di contratto di locazione universitaria.

Secondo il successivo comma 527 i criteri di erogazione delle risorse del Fondo, nonché le relative modalità, per il tramite delle università, devono essere disciplinati con decreto del

Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

5) Promozione delle competenze manageriali

L'art. 1, commi da 536 a 539, prevede un credito d'imposta per le donazioni effettuate nel 2021 o nel 2022 sotto forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e alla acquisizione di competenze manageriali promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata, da scuole di formazione manageriale pubbliche o private.

Le disposizioni in esame mirano a sostenere l'investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e al fine di promuovere l'inserimento di giovani neo-laureati nel sistema produttivo, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese.

Le iniziative formative finanziate:

- se sono svolte da università pubbliche o private, garantiscono almeno 60 crediti formativi universitari o 60 European credit transfer system (ECTS) o un volume di lavoro di apprendimento pari a 1.500 ore;
- se sono svolte da scuole di formazione manageriale pubbliche o private, devono essere in possesso degli accreditamenti ASFOR (Associazione Italiana per la Formazione Manageriale), EQUIS (EFMD Quality Improvement System) o AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business).

Le attività devono avere una durata complessiva non inferiore a 1.000 ore, di cui almeno 700 di formazione in aula, e comunque almeno il 30 per cento di stage con riferimento alla durata complessiva prevista per i percorsi formativi.

6) Finanziamenti master

Borse di studio per master interdisciplinari

L'art. 1, commi 528-530, istituisce sei borse di studio, per una spesa massima di 240.000 euro per il 2021 (incrementando il FFO), per consentire l'iscrizione a master interdisciplinari di primo o di secondo livello concernenti il tema della **criminalità organizzata di stampo mafioso**. Tale disposizione è finalizzata a promuovere la formazione di giovani attraverso la conoscenza di tutti gli strumenti necessari a fronteggiare il crimine organizzato. Tale formazione è rivolta pertanto all'approfondimento dei temi dell'antimafia, delle dinamiche

alla base del fenomeno mafioso così da affinare le competenze e avvicinare i giovani agli strumenti di contrasto e prevenzione in continuo aggiornamento.

Tali borse di studio sono istituite presso tre università statali (una al Nord, una al Centro e una al Sud). La scelta non è casuale ma mira ad ottenere una risposta diffusa, organica e coordinata all'azione delle mafie vista la portata generale del fenomeno mafioso, non più relegato a singole zone del territorio italiano.

Master in medicina clinica termale

L'art. 1, commi 555 e 556, autorizza la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 da ripartire tra le università che attivano master di secondo livello in medicina clinica termale, sulla base di apposite convenzioni stipulate con la Fondazione per la ricerca scientifica termale – FoRST.

INTERVENTI FISCALI

1) Stabilizzazione detrazione lavoro dipendente

Con riferimento agli interventi in tema di contributi, indennizzi, tassazione sul lavoro e delle persone fisiche, si segnala il comma 8 della Legge di bilancio che prevede la stabilizzazione della detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente prevista, inizialmente per il solo secondo semestre 2020 dal decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 37. La detrazione spetta anche per le prestazioni rese a decorrere dal 1° gennaio 2021⁸.

2) Imposta di bollo e fatture elettroniche

Al fine di evitare incertezze nell'applicazione dell'imposta di bollo nei casi in cui il soggetto che emette la fattura sia diverso dal cedente del bene o dal prestatore del servizio, il comma 1108 chiarisce che per il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche e sugli altri documenti inviati attraverso il Sistema di interscambio è obbligato, in solido, il contribuente

⁷ Detrazione pari a 600 euro per un reddito complessivo di 28.000 euro che decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro.

⁸ Il comma 8 introduce i seguenti importi:

a) 960 euro, aumentata del prodotto tra 240 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
b) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.

che effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio, anche nel caso in cui la fattura è emessa da un soggetto terzo per suo conto.

3) Agevolazioni fiscali per studenti rientrati dall'estero

Il comma 1127 offre l'interpretazione dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238⁹ recante "Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia" precisando che le fisiologiche interruzioni dell'anno accademico non precludono l'accesso agli incentivi fiscali per gli studenti che decidono di rientrare in Italia dopo avere svolto continuativamente un'attività di studio all'estero.

AREA SANITARIA

1) Aumento numero contratti specializzandi

L'art. 1, commi 421-422, dispone l'ulteriore aumento del numero dei contratti di formazione dei medici specializzandi con uno stanziamento di spesa aggiuntivo rispetto alla normativa vigente pari a 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, a valere corrispondentemente sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per gli anni dal 2021 al 2025. Per l'attuazione del comma 421, il comma 422 prevede che concorrano le risorse del Programma Next Generation EU per un ammontare pari a 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

2) Specializzandi e Piano strategico nazionale dei vaccini SARS-CoV-2

I commi 457-467 prevedono l'adozione del piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da virus SARS-CoV-2 e disciplinano la relativa attuazione. Quest'ultima è demandata alle regioni e province autonome, che vi provvedono anche tramite i medici specializzandi e tramite i medici, infermieri ed assistenti sanitari (ivi compresi quelli già in quiescenza) reperiti mediante le agenzie di somministrazione di lavoro, nonché, in caso di insufficienza delle risorse professionali summenzionate, tramite lo svolgimento di prestazioni aggiuntive da parte di medici, infermieri e assistenti sanitari dipendenti da enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.

⁹ Art. 2 comma 1 lett. b) Legge 30 dicembre 2010, n. 238: hanno diritto alla concessione delle agevolazioni fiscali "b) i cittadini dell'Unione europea, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream, i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività".

3) Formazione, assicurazione e rimborsi specializzandi

In particolare, il comma 459 dispone che i medici specializzandi, già a partire dal primo anno di corso della scuola di specializzazione, concorrano allo svolgimento dell'attività di profilassi vaccinale in oggetto e che tale partecipazione configuri a tutti gli effetti attività formativa professionalizzante nell'ambito del medesimo corso di specializzazione. I consigli della scuola di specializzazione individuano tali specifici periodi di formazione, da articolare in relazione ai diversi anni di corso nonché ai singoli settori scientifico-disciplinari e, comunque, per un periodo complessivo di un mese e da svolgersi anche presso strutture esterne alla rete formativa della scuola, in conformità con le necessità individuate dall'autorità preposta alla gestione delle attività di profilassi vaccinale in esame.

In caso di svolgimento di queste ultime presso le strutture esterne, allo specializzando che ne faccia documentata richiesta è riconosciuto un rimborso spese forfettario; la copertura assicurativa è in ogni caso garantita dalla struttura sanitaria presso la quale viene svolto il predetto periodo di formazione. Il rimborso forfettario è determinato dalla regione o provincia autonoma, ai sensi dei commi 466 e 467, a consuntivo, tenuto conto del numero dei soggetti interessati e in proporzione alle spese documentate, fino a concorrenza dell'importo complessivo stabilito per il singolo ente territoriale con riparto dell'importo di 10 milioni di euro (per il 2021) tra i suddetti enti sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020.

4) Impiego straordinario di personale sanitario nel SSN

Il comma 425 proroga al 31 dicembre 2021 le seguenti disposizioni relative a:

- trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari, nonché del personale del ruolo sanitario del comparto sanità e degli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti per il collocamento in quiescenza dalle disposizioni vigenti;
- unità speciali di continuità assistenziale (USCA), la cui disciplina è prorogata nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma, per un totale complessivo di 210 milioni di euro.

Nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma, il comma 423 consente l'estensione, anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2021, degli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 2-bis), commi 1 e 5, (misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario) e di

cui all'art. 2-ter), commi 1 e 5 del decreto legge n. 18 del 2020 (misure urgenti per l'accesso del personale sanitario e socio-sanitario al Ssn).

Il comma 426 proroga (dal 31/12/2021) al 31 dicembre 2022 l'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio, ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale e già risultati idonei al concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, che siano stati incaricati, nell'ambito delle funzioni convenzionali previste dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale (l'intervento legislativo è operato prorogando quanto disposto dal comma 3, primo periodo, dell'articolo 12 del decreto legge n. 35 del 2019).

Il comma 424 porta da 650 a 800 il numero di assistiti, quale parametro per la sospensione della corresponsione della borsa di studio al medico abilitato che assuma incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale e si iscriva negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica (così viene modificato l'art. 2-quinquies, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 18/2020).

Verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, e ferma restando la compatibilità con il fabbisogno sanitario standard dell'anno 2021, il comma 423, nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge (per un totale complessivo di 1.100 milioni di euro per il 2021), permette agli enti del SSN di avvalersi non oltre il 31 dicembre 2021, anche mediante proroga, delle seguenti misure:

- conferimento, da parte degli enti ed aziende del SSN, di incarichi di lavoro autonomo (anche di collaborazione coordinata e continuativa) agli iscritti agli albi delle professioni sanitarie, ivi compresi i medici e gli operatori sociosanitari; alcune specifiche disposizioni sono stabilite per i medici in formazione specialistica;
- deroga alla disciplina transitoria relativa all'assunzione di medici e veterinari in formazione specialistica con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato e parziale; la deroga consente tali assunzioni anche in assenza dell'accordo quadro nazionale ivi previsto;
- ricorso alla stipulazione nell'ambito del SSN, di contratti di lavoro autonomo con personale medico ed infermieristico collocato in quiescenza (la possibilità è ammessa

anche qualora il soggetto non sia iscritto, in conseguenza del collocamento a riposo, al relativo albo professionale);

- conferimento di incarichi individuali a tempo determinato a personale medico e sanitario, mediante avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio orale.

Le attività professionali svolte in base ai suddetti incarichi a termine costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per l'assunzione presso le aziende e gli enti del SSN.